

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Iris Mobili Srl, con sede legale in Roma, via Gregorio VII, n. 474, P.IVA 06888411003,
rappresentata dal dott. Bruno Mignosi – Responsabile Relazioni Sindacali

con l'assistenza di Confcommercio Roma – Dott.ssa Maria Elisabetta Russo

e

Filcams CGIL rappresentata da Joice Moscatello

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca

Uiltucs rappresentata da Antonio Vargiu





Premesso che

- i. con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata **31/03/2020** l'azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione di attività relativamente alle unità produttive di cui all'allegato elenco.
- ii. l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- iii. le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione del confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;
- iv. le Parti si sono incontrate in via telematica in data odierna per definire i termini di un accordo secondo quanto di seguito riportato.



TUTTO CIO' PREMESSO ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE

1. le Parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
2. le Parti dichiarano che tale totale sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga con causale COVID NAZIONALE di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e richiedere l'erogazione del trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
3. l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
4. per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 nonché a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura al pubblico delle attività



di vendita;

5. le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a **2573** dipendenti (di cui 167 a tempo determinato), per un periodo di 9 settimane, dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, con sospensione oraria del 100% dei lavoratori, in tutte le unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1), ad eccezione di quelle ubicate nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali il periodo di sospensione temporanea dell'attività lavorativa è pari a 13 settimane, dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, ai sensi del D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020;
6. la Società presenterà domanda di accesso alla CIGD nei tempi e modi stabiliti dalle procedure e normativa vigenti nonché dalle disposizioni emanate dal ministero del Lavoro con circolare n.8 dell'8/04/2020;
7. le Parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo in forza alla data del 17 marzo 2020;
8. l'Azienda Iris Mobili Srl si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili. In tale ottica l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive favorirà l'articolazione dell'attività lavorativa su base verticale;
9. Su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale, sarà possibile realizzare un monitoraggio sull'andamento dell'accordo, al termine dello stesso ovvero nel corso della sua vigenza;
10. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
11. si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
12. ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati;
13. le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 22 del DL 18/2020, concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore per un periodo di 9 settimane, dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, con sospensione oraria del 100% dei lavoratori, in tutte le unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1), ad eccezione di quelle ubicate nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali il periodo di sospensione temporanea dell'attività lavorativa è pari a 13 settimane, dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, ai sensi della normativa vigente, per n. **2573** lavoratori totali e, comunque, per un numero complessivo massimo di ore pari a **314.499** per le Regioni del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia e pari a **479.956** per le restanti Regioni.

Roma li 10/04/2020

Confcommercio

Iris Mobili Srl

Filcams

Fisascat

Uiltucs

